

Regolamento di liquidazione parziale

Valido dal 1° gennaio 2020

Qualora esistano versioni del presente regolamento in diverse lingue, in caso di discrepanze fa fede la versione tedesca.

Sommario

Art. 1	Scopo.....	3
Liquidazione parziale della Fondazione		3
Art. 2	Liquidazione parziale della Fondazione.....	3
Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza.....		3
Art. 3	Principio	3
Art. 4	Diritto collettivo ad accantonamenti	3
Art. 5	Condizioni per la liquidazione parziale.....	3
Art. 6	Condizione per la liquidazione totale di una cassa di previdenza	5
Art. 7	Data di riferimento	5
Art. 8	Determinazione dei fondi liberi e degli accantonamenti	5
Art. 9	Ripartizione dei fondi liberi e degli accantonamenti e delle riserve per oscillazione di valore.....	6
Art. 10	Procedura	6
Art. 11	Partecipazione ai costi.....	7
Art. 12	Emanazione e modifiche.....	7
Art. 13	Emanazione e modifiche.....	7
Art. 14	Disposizioni transitorie	7
Art. 15	Entrata in vigore.....	7

Art. 1 **Scopo**

- ¹ Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale della cassa pensioni Agilis 1e Fondazione collettiva (di seguito denominata Fondazione) e di casse di previdenza affiliate. In caso di liquidazione totale della Fondazione, trovano applicazione le disposizioni degli art. 53c e art. 53d LPP.

Liquidazione parziale della Fondazione

Art. 2 **Liquidazione parziale della Fondazione**

- ¹ La Fondazione non dispone di risorse proprie, a eccezione del capitale di Fondazione finanziato dalla fondatrice. Inoltre, per ogni cassa di previdenza affiliata viene gestito un proprio bilancio e un proprio conto d'esercizio.
- ² In considerazione della mancanza di fondi a livello di Fondazione, a questo livello non si attua alcuna liquidazione parziale.

Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Art. 3 **Principio**

- ¹ In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, gli averi di previdenza delle persone assicurate uscenti sono accresciuti di una quota individuale o collettiva dei fondi liberi della cassa di previdenza.
- ² In forza dell'art. 19a LFLP la Fondazione, in deroga agli articoli 15 e 17 LFLP, versa agli assicurati uscenti il valore effettivo dell' avere di vecchiaia al momento dell'uscita. In questo modo non vi sono lacune individuali.

Art. 4 **Diritto collettivo ad accantonamenti**

- ¹ Se più persone assicurate passano insieme a un diverso istituto previdenziale (uscita collettiva ai sensi dell'art. 9, cpv. 3), oltre al diritto ai fondi liberi sussiste anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti costituiti a livello di cassa di previdenza e alle riserve per oscillazione di valore (se presenti).
- ² Il diritto agli accantonamenti sussiste solo se vengono trasferiti anche i rischi tecnici.

Art. 5 **Condizioni per la liquidazione parziale**

- ¹ Le condizioni per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza sono soddisfatte quando:
 - a) il personale della società affiliata viene considerevolmente ridotto per ragioni economiche e questa misura comporta l'uscita obbligata di una parte considerevole delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte cospicua degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure

- b) la società affiliata viene ristrutturata e questa misura comporta l'uscita obbligata di una parte considerevole delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte cospicua degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
 - c) l'accordo di affiliazione viene risolto parzialmente (vale a dire che solo le persone assicurate attive escono dalla cassa di previdenza).
- ² Il taglio al personale è ritenuto considerevole quando – in base al numero di persone assicurate attive prima dell'inizio del taglio al personale – si verificano le seguenti riduzioni di persone assicurate attive e delle prestazioni d'uscita:
- a) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 1 e 10: almeno tre uscite obbligate;
 - b) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 11 e 25: almeno quattro uscite obbligate;
 - c) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 26 e 50: almeno cinque uscite obbligate;
 - d) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate superiore a 50: almeno il 10 % di uscite obbligate.
- Oltre alla diminuzione delle persone assicurate attive (a – d), deve uscire dalla cassa di previdenza almeno il 10 % delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive.
- ³ Per la ristrutturazione della società affiliata si applicano le seguenti riduzioni obbligate delle persone assicurate attive e delle prestazioni d'uscita:
- a) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 1 e 5: almeno due uscite obbligate;
 - b) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 6 e 25: almeno tre uscite obbligate;
 - c) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate compreso tra 26 e 50: almeno quattro uscite obbligate;
 - d) accordo di affiliazione per un numero di persone assicurate superiore a 50: almeno cinque persone affiliate.
- Oltre alla diminuzione delle persone assicurate attive (a – d), deve uscire dalla cassa di previdenza almeno il 5 % delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive.
- ⁴ Per ristrutturazione di una società s'intendono misure del datore di lavoro che non perseguono primariamente il taglio di posti di lavoro e il licenziamento di lavoratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative volte a sospendere funzioni fino a quel momento svolte direttamente o a trasferire intere parti d'azienda a un'altra impresa.
- ⁵ Si considera inizio del taglio del personale o della ristrutturazione la data di uscita della persona assicurata che, a seguito della decisione aziendale, esce per prima obbligatoriamente dall'azienda e dalla cassa di previdenza. Come fine si considera la data di uscita della persona assicurata che esce obbligatoriamente dall'azienda e dalla cassa di previdenza per ultima.
- ⁶ L'uscita di una persona assicurata si considera obbligata quando il suo rapporto di lavoro è risolto dal datore di lavoro oppure se i licenziamenti volontari sono da ricondursi allo stesso evento economico che ha dato adito alla liquidazione parziale.
- ⁷ Se i fondi liberi ammontano a meno del 5 % dell'avere di vecchiaia (alla data di riferimento della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive rimaste nella cassa di previdenza e in media a meno di CHF 1'000 a persona di tale gruppo, non si effettua una ripartizione dei fondi liberi.

Art. 6 Condizione per la liquidazione totale di una cassa di previdenza

- ¹ Condizione per la liquidazione totale di una cassa di previdenza è la completa risoluzione dell'accordo di affiliazione (vale a dire che tutte le persone assicurate attive ed eventuali beneficiari di rendite escono dalla cassa di previdenza).
- ² Si rinuncia però all'effettuazione di una liquidazione totale nel caso in cui:
 - a) il datore di lavoro cambi istituto di previdenza;
 - b) al momento della risoluzione dell'accordo di affiliazione la cassa di previdenza non dispone di persone assicurate attive né di beneficiari di rendite (liquidazione di un contratto «vuoto»).

Art. 7 Data di riferimento

- ¹ Si considera data di riferimento della liquidazione parziale per taglio al personale o ristrutturazione la data di riferimento del bilancio, vale a dire il 31 dicembre che precede l'inizio dell'anno civile in cui sono effettuati il taglio al personale o la ristrutturazione dell'azienda.
- ² Si considera data di riferimento in caso di risoluzione parziale o totale dell'accordo di affiliazione la data di risoluzione parziale o totale dell'accordo di affiliazione.
- ³ Tale data di riferimento fa fede ai fini della quantificazione di fondi liberi e accantonamenti.

Art. 8 Determinazione dei fondi liberi e degli accantonamenti

- ¹ La base per la determinazione di fondi liberi e accantonamenti e di eventuali riserve per oscillazione di valore è formata fondamentalmente dal bilancio tecnico e da quello commerciale ai sensi della norma Swiss GAAP RPC 26, da cui si evince l'effettiva situazione finanziaria della cassa di previdenza a valori di alienazione (valori di mercato). La valutazione dei valori patrimoniali e degli impegni è effettuata secondo principi specialistici e applicati costantemente.
- ² La costituzione di accantonamenti si basa su un regolamento da emanarsi in materia.
- ³ Gli accantonamenti sono trasferiti proporzionalmente a persone assicurate uscenti solo se il passaggio a un nuovo ente assicurativo ha luogo collettivamente (ai sensi dell'art. 9, cpv. 13) e se vengono altresì trasferiti i rischi tecnici.
- ⁴ Nel caso i fondi liberi o gli accantonamenti della cassa di previdenza ed eventuali riserve per oscillazione di valore tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi debbano variare in misura superiore al 5 %, i fondi da trasferire saranno adeguati di conseguenza. Funge da base per una tale decisione l'ammontare di tali fondi ai sensi del cpv. 1, determinato con riferimento al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di riferimento della liquidazione parziale.

Art. 9

Ripartizione dei fondi liberi e degli accantonamenti e delle riserve per oscillazione di valore

- ¹ Per la ripartizione dei fondi liberi e degli accantonamenti e di eventuali riserve per oscillazione di valore si distingue tra le persone assicurate rimaste e quelle uscite. Il gruppo delle persone assicurate rimaste include le persone che alla data di riferimento della liquidazione parziale e alla fine del taglio del personale o della ristrutturazione appartenevano ancora all'effettivo della cassa di previdenza. Il gruppo delle persone assicurate uscite include le persone che alla data di riferimento della liquidazione parziale facevano parte dell'effettivo della cassa di previdenza ed entro la fine del taglio al personale o della ristrutturazione sono uscite obbligatoriamente.
- ² Il gruppo delle persone assicurate uscite è inoltre suddiviso in passaggi individuali e collettivi.
- ³ I passaggi collettivi sono quelli in cui almeno dieci o tutte le persone assicurate sono passate insieme a un nuovo istituto previdenziale.
- ⁴ Se la liquidazione parziale o totale è stata determinata dal gruppo uscente collettivamente, non sussiste il diritto ad accantonamenti ed eventuali riserve per oscillazione di valore.
- ⁵ In caso di diritto collettivo ad accantonamenti ed eventuali riserve per oscillazione di valore, il trasferimento di questi fondi nel nuovo istituto previdenziale ha luogo collettivamente.
- ⁶ La ripartizione dei fondi liberi e degli accantonamenti e di eventuali riserve per oscillazione di valore tra il gruppo dei rimasti e il gruppo delle persone assicurate uscenti è effettuata proporzionalmente in base agli averi di vecchiaia alla data di riferimento della liquidazione parziale.
- ⁷ I fondi liberi attribuiti alle persone assicurate rimaste nella cassa di previdenza, gli accantonamenti ed eventuali riserve per oscillazione di valore rimangono per intero nella cassa di previdenza.
- ⁸ I fondi liberi delle persone assicurate uscenti sono attribuiti in base al piano di ripartizione. In primo luogo sono ripartiti tra:
 - a) le persone assicurate attive alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale in base alla somma del loro avere di vecchiaia e alla durata dell'assicurazione – come durata dell'assicurazione si considera il numero di anni contributivi interi nella cassa di previdenza, a partire da non prima dell'inizio del risparmio per la vecchiaia; e
 - b) i beneficiari di rendite affiliati alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale in base alla somma pari al decuplo delle rendite annue. I beneficiari di rendite non sono considerati se la quota media per ciascuno di loro è inferiore a CHF 1'000.
- ⁹ Non si prendono in considerazione versamenti di libero passaggio effettuati negli ultimi 12 mesi prima della data di riferimento (purché non siano stati versati collettivamente alla cassa di previdenza nel quadro di una nuova affiliazione), depositi e rimborsi, nonché prelievi anticipati e versamenti a causa di divorzio.
- ¹⁰ I fondi assegnati in base al piano di ripartizione vengono accreditati individualmente all'avere di vecchiaia per le persone assicurate attive e corrisposti in contanti come erogazione unica di capitale ai beneficiari di rendite.

Art. 10

Procedura

- ¹ Il datore di lavoro è tenuto a comunicare subito alla Fondazione un eventuale taglio al personale o una ristrutturazione della sua azienda che potrebbero comportare una liquidazione parziale.
- ² La decisione di effettuare una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale è in capo alla Fondazione. In caso di risoluzione parziale o totale di un accordo di affiliazione, la liquidazione parziale o totale viene avviata senza attendere ulteriormente.
- ³ Nel caso siano soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, la Fondazione deve accertare i fatti e quindi informa la commissione di previdenza del fatto accertato e dell'iter successivo. La commissione di previdenza inoltra queste informazioni alle persone assicurate.

- ⁴ Non appena il piano di ripartizione è pronto e la decisione di accertamento della Fondazione sulla liquidazione parziale o totale è assunta, la Fondazione informa la commissione di previdenza in particolare circa la decisione di liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi, gli eventuali accantonamenti da ripartire e il piano di ripartizione. La commissione di previdenza inoltra queste informazioni alle persone assicurate.
- ⁵ Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'informazione e di obiettare eventualmente alla decisione della commissione di previdenza.
- ⁶ Se le divergenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle persone interessate un termine di 30 giorni per far verificare all'autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e permetterle di decidere.
- ⁷ Il piano di ripartizione viene attuato solo quando è entrato in vigore. Si considera entrato in vigore quando:
- a) non sono state sollevate obiezioni al riguardo, oppure
 - b) tutte le obiezioni sono state risolte di comune accordo, oppure
 - c) esiste una disposizione vigente dell'autorità di vigilanza.

Art. 11 **Partecipazione ai costi**

- ¹ I costi connessi alla liquidazione parziale di una cassa di previdenza e alle perizie connesse all'evasione di contestazioni e reclami possono essere addebitati alla cassa di previdenza in questione. I costi sono disciplinati in base al regolamento sui costi.

Art. 12 **Emanazione e modifiche**

- ¹ Eventuali casi non espressamente disciplinati nell'ambito del presente regolamento sono evasi dalla Fondazione nel rispetto delle norme di legge mediante loro applicazione per analogia.

Art. 13 **Emanazione e modifiche**

- ¹ Le presenti disposizioni sono emanate dal Consiglio di Fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 14 **Disposizioni transitorie**

- ¹ Per le persone assicurate prima del 1° aprile 2019 trovano applicazione tutte le disposizioni regolamentari in vigore al 31 marzo 2019.
- ² La copertura assicurativa di cui al cpv. 1 dura fino alla fine dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 15 **Entrata in vigore**

- ¹ Il presente regolamento è valido dal 1° gennaio 2020 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale. Trova applicazione il regolamento in vigore nel momento in cui il fatto in esame si è verificato. Tale momento coincide con la fine del taglio al personale o della ristrutturazione e, in caso di risoluzione parziale o totale dell'accordo di affiliazione, con la data della risoluzione.

Lucerna, 17 dicembre 2019

Consiglio di fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva